

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021

AGGIORNAMENTO al 31/03/2021

L'obiettivo del piano è la prevenzione del rischio di corruzione e dell'illegalità nelle attività aziendali con azioni identificate come adeguate al raggiungimento di tale scopo, contrastando altresì la cattiva gestione che si caratterizza per la violazione dei principi di imparzialità e legittimità.

Per corruzione, ai sensi e per gli effetti del Piano, si intende il caso di abuso da parte del dipendente del potere a lui affidato. La legge infatti non contiene una definizione della corruzione, che viene quindi data per presupposta. Tuttavia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n.1 del 25 gennaio 2013, precisa che, nel contesto della riforma, "il concetto di corruzione" deve essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale) e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite. L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, specifica ulteriormente il punto, asserendo che il concetto di corruzione coincide con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Pertanto, al concetto penalistico di corruzione se ne affianca uno nuovo e più ampio: quello di corruzione amministrativa, quando un'inefficienza della macchina amministrativa sia causata dall'uso distorto a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale della fattispecie. In questo modo, le maglie dei comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si allargano ulteriormente, consentendo di ricomprendere nell'ambito applicativo della riforma anche tutte quelle situazioni che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, rimanevano sostanzialmente impunte, alimentando sacche di inefficienza e di illegalità all'interno degli enti territoriali. L'obiettivo perseguito dalla legge è, anzitutto, quello di promuovere la cultura dell'integrità e della legalità, anche attraverso l'introduzione di strumenti concreti come il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono

S.E.R.I.S. S.r.l.
R.I.C.C.A.A. Imparità - c.f. e p. iva 0147420081
R.E.A. - C.C.I.A.A. n. 128925

Barbo Norm

attività di pubblico interesse.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi successivi aggiornamenti hanno la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di corruzione, contiene le misure volte a prevenire il rischio, le iniziative e i processi volti all'attuazione degli obblighi previsti dalla L. n° 190 del 2012 e delinea le strategie per la prevenzione e il contrasto alla corruzione. Inoltre fornisce la valutazione del livello di esposizione delle procedure a rischio di corruzione, stabilisce gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio e previene con gli strumenti indicati nel Piano triennale l'illegalità, cioè l'esercizio delle potestà pubbliche dirette al conseguimento di un fine diverso o estraneo a quello previsto dall'ordinamento.

La legge n° 190 del 2012 individua, quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività aziendali.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione, il Decreto Trasparenza (D.lgs. n° 33/2013) individua gli obblighi di pubblicazione in modo da realizzare ciò che la dottrina ha definito come "casa di vetro" ossia un'amministrazione completamente trasparente.

Il RPCT verifica ex post la rispondenza di quanto pubblicato rispetto alle previsioni normative, senza partecipare direttamente al processo di pubblicazione, monitorando il costante aggiornamento.

Gli obblighi previsti in capo alle società a capitale pubblico sono:

- 1) Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 D.lgs 33/2013).

La pubblicazione ha ad oggetto: a) l'atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e di missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982, n° 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge limitatamente al soggetto. Al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

L'onere di pubblicazione sui dirigenti è stato ritenuto sproporzionato e l'Autorità nazionale

S.E.R.I.S. S.r.l.
R.I.C.C.A.A. Imperia - cf. e p. iva 01474230081
R.E.A. C.C.I.A.A. n. 129325



Baldas

Anticorruzione ne ha sospeso l'efficacia limitatamente alle lett. c) ed f) mediante la Linea guida approvata con delibera del 15 marzo 2017, n° 241.

Successivamente è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza del 21 febbraio 2019 ha dichiarato “*costituzionalmente illegittimo l'art. 14 comma 1-bis del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui estende a tutti i dirigenti pubblici gli stessi obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali previsti per i titolari di incarichi politici, dati che non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato, diversamente dai dati relativi alla percezione dei compensi e all'esborso con fondi pubblici delle connesse spese, poiché gli oneri così imposti non sono proporzionati rispetto ai fini perseguiti e la misura scelta non rappresenta la meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano, fatti salvi i ruoli dirigenziali di particolare importanza*”.

Quindi i dirigenti sono esclusi per quanto riguarda la suddetta lett. f). L'ANAC ha preso atto di tale decisione con la Delibera del 26 giugno 2019, n. 586 con cui ha confermato l'obbligo della lett. c) per tutti “*i soggetti responsabili ad ogni livello del buon andamento della p.a.*” indicando i casi specifici di disapplicazione della lett. f). Nelle linee guida sulle società partecipate, che qui interessano, si precisa che la disposizione deve intendersi riferita a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività delle società cui sono preposti e della quali definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito le misure di trasparenza in argomento non sono applicabili.

2) Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15 D.lgs 33/2013).

Le amministrazioni che intendono conferire incarichi esterni debbono osservare gli obblighi di pubblicazione sul sito web. La norma generale è stata poi integrata con un'indicazione specifica per le società a controllo pubblico: entro 30 giorni dal conferimento e per i due anni successivi alla loro cessazione, devono essere pubblicate per gli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

3) Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e

Borlas Rom

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26 D.lgs 33/2013).

Con la Delibera del 15 luglio 2013, n. 50 l'ANAC ha chiarito che sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese o professionisti privati unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici, diverse da affidamenti di servizi disciplinati da altre disposizioni del Decreto trasparenza.

4) Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (Art. 32 D.lgs. 33/2013).

In tale categoria rientrano i soggetti indicati all'art. 2-bis che effettivamente erogano servizi pubblici, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle modalità organizzative, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici. Tali società sono tenute a pubblicare la carta dei servizi o un documento analogo ove sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni assunti nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati.

5) Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37 D.lgs 33/2013).

Il vigente articolo rinvia agli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 1, comma 32, della Legge Severino aggiungendo la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Importanti indicazioni sono contenute nella delibera di ANAC del 20 gennaio 2016 n. 39 recante "*Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del D.lgs 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co. 2 della legge 69/2015*". La pubblicazione riguarda: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. L'ANAC raccomanda di pubblicare nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatori, come elencati nelle Linee guida sulla trasparenza del 2016, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali.

I destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione sono: a) gli amministratori; b) i dirigenti e i dipendenti.

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'ANAC ribadisce la centralità del Responsabile per la

Prevenzione della Corruzione, la necessità di svolgere le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo di indirizzo politico e i poteri di interlocuzione e controllo nei confronti degli altri soggetti interni e rispetto allo svolgimento delle attività previste per l'efficace attuazione del Piano. Tutti i Dirigenti, gli amministratori, il personale dipendente e i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

Al riguardo si sottolinea che con delibera del 9 marzo 2021, e a far data dal 23 marzo 2021 (giorno in cui è stato accettato l'incarico), il CdA ha provveduto alla nomina del nuovo RPCT nella persona dell'Avv. Cristina Tortello.

Le funzioni e i poteri del RPCT possono essere esercitati sia in forma verbale sia in forma scritta (sia cartacea, sia informatica).

I dirigenti sono tenuti, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, a dare immediata informazione al RPCT del mancato rispetto dei tempi procedurali e/o di altra qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del piano e dei suoi contenuti.

Il Responsabile elabora la proposta di piano triennale e gli aggiornamenti relativi da presentare al Consiglio di amministrazione; verifica l'attuazione del piano nonché l'adeguatezza dello stesso e elabora modifiche ove ritenute necessarie; adotta le misure appropriate in caso di violazioni al piano; redige la relazione sui risultati dell'azione svolta in attuazione del piano e la trasmette all'organo amministrativo per la pubblicazione sul sito della Società, nella sezione società trasparente. Il Responsabile si avvale delle strutture della Società per svolgere il ruolo rivestito.

Con riferimento al tema della trasparenza, si precisa che i cittadini possono accedere a informazioni per le quali è prevista la pubblicazione e che non abbia avuto luogo, senza esigenza di motivazione di sorta. La richiesta deve ricevere soddisfazione entro trenta giorni dal ricevimento dalla Società, per quanto non è oggetto di previsione di pubblicazione opera la disciplina della L 1990 n. 241 e s.m. e i.

I dipendenti, i cittadini e le imprese, al fine di migliorare l'integrità della società e la sua capacità di promuovere lo sviluppo e il benessere interno ed esterno hanno la possibilità di segnalare anomalie e/o suggerimenti al RPCT mediante comunicazioni mail all'indirizzo cristina.tortello@gmail.com. (indirizzo di posta elettronica accessibile in via esclusiva al RPCT), oppure a mezzo posta e in tal caso per poter usufruire della garanzia di riservatezza sarà necessario

S.E.R.I.S. S.r.l.
R.I.C.C.A.A. Imperta - cf. e p. Ita 01474230081
R.E.A. C.C.I.A.A. n. 129325



Bob Bon

che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" ed indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Whistleblowing. Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che nell'interesse dell'integrità della Società, in buona fede, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero all'Autorità nazionale Anticorruzione, all'autorità giudiziaria o quella contabile condotte illecite cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Per "dipendente" si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico, nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Le segnalazioni devono essere anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Per la società Seris srl la segnalazione deve essere indirizzata: a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al suddetto soggetto non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale).

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: a) informatica: mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica cristina.tortello@gmail.com. (indirizzo di posta elettronica accessibile in via esclusiva al RPCT), e in tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge; b) cartacea: a mezzo del servizio postale o tramite posta interna e in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, sarà necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" ed indirizzata al Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza.

S.E.R.I.S. S.r.l.
R.I.C.C.A.A. Impresa - cf. e p. Iva 01474230081
R.E.A. C.C.I.A.A. n. 129325

Carb Non

Nel 2021, anche alla luce di quanto segnalato dal precedente RPCT per l'annualità relativa al 2020, si procederà ad una revisione del sistema gestione del rischio, con maggior attenzione alle aree considerate a rischio "medio" e "alto", che terrà conto anche delle indicazioni per la gestione del rischio confluite nel documento metodologico allegato 1 al PNA 2019 e basato: a) sulla valutazione del rischio con l'identificazione degli eventi rischiosi, l'analisi del rischio e la ponderazione del rischio; b) sul trattamento del rischio con l'individuazione delle misure e la loro programmazione, oltre alle indicazioni successive pubblicate da ANAC.

In ogni caso, considerato che il Piano di prevenzione ha natura flessibile e può essere oggetto di modifica ogni volta se ne ravvisi la necessità, oltre al fatto che nel 2020 non sono intervenuti aggiornamenti normativi di rilievo, nel caso in cui si rilevassero questioni rilevanti e/o osservazioni potranno essere inserite in qualunque momento nei successivi aggiornamenti del documento di prevenzione.

Imperia, 31 marzo 2021.



Roberto Rom

PROT 351 del 31/03/2021